

Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere²

Conclusa a Ginevra il 26 settembre 1927

Approvata dall'Assemblea federale il 2 giugno 1930³

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 settembre 1930

Entrata in vigore per la Svizzera il 25 dicembre 1930

(Stato 29 marzo 2005)

Il Presidente del Reich germanico; il Presidente della Repubblica austriaca; S. M. il Re del Belgio; S. M. il Re d'Inghilterra, Irlanda e dei territori al di là dei mari, Imperatore delle Indie; S. M. il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica d'Estonia; il Presidente della Repubblica francese; S. M. il Re d'Italia; il Presidente della Repubblica del Nicaragua; S. M. la Regina dei Paesi Bassi; S. M. il Re di Romania,

firmatari del protocollo relativo alle clausole d'arbitrato aperto a Ginevra a contare dal 24 settembre 1923⁴

avendo risolto di concludere una convenzione allo scopo di completare il protocollo stesso, hanno designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Art. 1

Nei territori dipendenti dall'una delle alte parti contraenti ed ai quali si applica la presente convenzione, l'autorità di una sentenza arbitrale emessa in seguito ad un compromesso o a una clausola compromissoria, previsti nel protocollo relativo alle clausole d'arbitrato⁵, aperto a Ginevra a contare dal 24 settembre 1923, sarà riconosciuta e l'esecuzione di questa sentenza sarà accordata, in conformità alle regole di procedura seguite nel territorio dove la sentenza è invocata, quando questa sentenza sarà emessa in un territorio dipendente dall'una delle alte parti contraenti ed al quale la presente convenzione è applicabile, e tra persone sottoposte alla giurisdizione di una delle parti contraenti.

CS 12 370; FF 1929 II 145 ediz. ted. 153 ediz. franc.

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² La presente conv. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito alla conv. del 10 giu. 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS 0.277.12 art. VII cpv. 2).

³ RU 46 714

⁴ RS 0.277.11

⁵ RS 0.277.11

Per ottenere questo riconoscimento o quest'esecuzione, sarà inoltre necessario:

- a) che la sentenza sia stata emessa in seguito ad un compromesso o ad una clausola compromissoria valevoli in base alla legislazione che ad essi è applicabile;
- b) che, in base alla legge del paese dove essa è invocata, l'oggetto che provocò la sentenza possa essere regolato per via arbitrale;
- c) che la sentenza sia stata pronunciata dal tribunale arbitrale previsto dal compromesso o dalla clausola compromissoria, o costituito in conformità all'accordo intervenuto tra le parti e alle regole di diritto applicabili alla procedura d'arbitrato;
- d) che la sentenza sia divenuta definitiva nel paese dove fu emessa, nel senso che non sarà considerata come tale se può essere oggetto di opposizione, d'appello o di ricorso in cassazione (nei paesi dove esiste una simile procedura), o se è provato che è in corso una procedura tendente a contestare la validità della sentenza;
- e) che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico o ai principi di diritto pubblico del paese dove essa è stata invocata.

Art. 2

Anche nel caso che fossero adempite le condizioni previste all'articolo 1, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno rifiutati se il giudice constata:

- a) che la sentenza fu annullata nel paese dove è stata pronunciata;
- b) che la parte, contro la quale la sentenza è stata invocata, non ha avuto, in tempo utile, conoscenza della procedura arbitrale in modo da poter far valere i suoi mezzi (d'accusa o di difesa) o, perchè incapace, non vi fu regolarmente rappresentata;
- c) che la sentenza non si riferisce alla divergenza contemplata nel compromesso o non entra nelle previsioni della clausola compromissoria, oppure se contiene delle decisioni che superano i termini del compromesso o della clausola compromissoria.

Se la sentenza non ha risolto tutte le questioni sottoposte al tribunale arbitrale, l'autorità competente del paese che ha domandato il riconoscimento o l'esecuzione di questa sentenza potrà, se lo reputa opportuno, aggiornare questo riconoscimento o quest'esecuzione, o subordinarli ad una garanzia che questa autorità determinerà.

Art. 3

Se la parte, contro la quale la sentenza è stata pronunciata, stabilisce che esiste, secondo le norme di diritto applicabili alla procedura di arbitrato, una causa, oltre a quelle contemplate dall'articolo 1, lett. a e c, e dall'articolo 2, lett. b e c, che le permetta di contestare giudizialmente la validità della sentenza, il giudice potrà, se crede, rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione o sospenderli concedendo alla parte

un termine ragionevole per farne pronunciare l'annullamento da parte del tribunale competente.

Art. 4

La parte che invoca la sentenza, o che ne domanda l'esecuzione, deve specialmente fornire:

- 1° l'originale della sentenza o una copia che soddisfi, in base alla legislazione del paese dove essa è stata emessa, alle condizioni richieste per la sua autenticità;
- 2° i documenti giustificativi e le informazioni che permettono di stabilire che la sentenza è divenuta definitiva, nel senso determinato dall'articolo 1, lett. d, nel paese dove è stata pronunciata;
- 3° dato il caso, i documenti giustificativi e le informazioni che permettono di stabilire che è stato adempiuto alle condizioni previste all'articolo 1, capoversi 1 e 2, lett. a e c.

Si può esigere che venga presentata una traduzione, fatta nella lingua ufficiale del paese dove la sentenza è stata invocata, tanto della sentenza quanto degli altri documenti indicati in quest'articolo. Questa traduzione deve essere certificata conforme da un agente diplomatico o consolare del paese al quale appartiene la parte che richiede la sentenza, o da un traduttore giurato del paese dove la sentenza è invocata.

Art. 5

Le disposizioni dei precedenti articoli non privano nessuna delle parti interessate del diritto di prevalersi di una sentenza arbitrale, nel modo e nella misura ammessi dalla legislazione o dai trattati del paese dove la sentenza è stata invocata.

Art. 6

La presente convenzione è applicabile solo alle sentenze arbitrali pronunciate dopo entrato in vigore il protocollo relativo alle clausole d'arbitrato, aperto a Ginevra a contare dal 24 settembre 1923⁶.

Art. 7

La presente convenzione, che rimane aperta alla firma di tutti i firmatari del protocollo del 1923⁷ relativo alle clausole d'arbitrato, sarà ratificata.

Essa non potrà essere ratificata che dai membri della Società delle Nazioni e dagli Stati non membri, in nome dei quali sarà stato ratificato il protocollo del 1923.

⁶ RS 0.277.11

⁷ RS 0.277.11

Le ratificazioni saranno depositate, al più presto possibile, presso il segretario generale della Società delle Nazioni⁸, che notificherà l'avvenuto deposito a tutti i firmatari.

Art. 8

La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo che sarà stata ratificata in nome di due delle alte parti contraenti. Ulteriormente, l'entrata in vigore avverrà, per ciascuna delle alte parti contraenti, tre mesi dopo il deposito della ratifica presso il segretario generale della Società delle Nazioni⁹.

Art. 9

La presente convenzione potrà essere disdetta da ogni membro della Società delle Nazioni e da ogni Stato non membro. La disdetta sarà notificata per iscritto al segretario generale della Società delle Nazioni¹⁰, che comunicherà immediatamente copia certificata conforme della notificazione a tutte le alte parti contraenti, facendo loro conoscere la data in cui l'ha ricevuta.

La disdetta non produrrà i suoi effetti che nei confronti dell'alta parte contraente che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al segretario generale della Società delle Nazioni¹¹.

La disdetta del protocollo relativo alle clausole d'arbitrato avrà per logica conseguenza la disdetta della presente convenzione.

Art. 10

Gli effetti della presente convenzione non si estendono, di diritto, alle colonie, protettorati o territori posti sotto la sovranità o il mandato di una delle alte parti contraenti.

L'estensione ad una o a parecchie di queste colonie, territori o protettorati ai quali è applicabile il protocollo relativo alle clausole d'arbitrato, aperto a Ginevra a contare dal 24 settembre 1923¹², potrà effettuarsi in qualsiasi tempo, con una dichiarazione indirizzata al segretario generale della Società delle Nazioni¹³ da una delle alte parti contraenti.

Questa dichiarazione produrrà i suoi effetti tre mesi dopo il suo deposito.

Le alte parti contraenti potranno in ogni tempo disdire la Convenzione per tutte o per una qualsiasi delle colonie, dei protettorati o dei territori sopra menzionati. L'articolo 9 è applicabile per questa disdetta.

⁸ Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretario generale delle Nazioni Unite (FF 1946 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

⁹ Vedi nota all'art. 7 par. 3.

¹⁰ Vedi nota all'art. 7 par. 3.

¹¹ Vedi nota all'art. 7 par. 3.

¹² RS 0.277.11

¹³ Vedi nota all'art. 7 par. 3.

Art. 11

Copia certificata conforme della presente convenzione sarà trasmessa dal segretario generale della Società delle Nazioni a tutti i membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri, firmatari di detta convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente convenzione.

Fatta a Ginevra, il ventisei settembre millenovecento ventisette, in un solo esemplare, di cui faranno parimente fede il testo inglese ed il testo francese, e che resterà depositato negli archivi della Società delle Nazioni.¹⁴

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 18 febbraio 2005

Giusta l'articolo VII capoverso 2 della convenzione del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS 0.277.12), la Svizzera resta vincolata al presente protocollo nei riguardi degli Stati seguenti:

Stato partecipante	Successione (S)	Entrata in vigore		
Bahamas	16 febbraio	1977 S	10 luglio	1973

¹⁴ Vedi la nota all'art. 7 cpv. 3.

